SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 giugno 2019** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26/L

LEGGE 28 giugno 2019, n. **58.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00066)

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. **59**.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di beni e attività culturali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-*ter*. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

2-*quater*. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-*ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-*quinquies*. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-*sexies*. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-*septies*. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.

2-*octies*. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto

del comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-*nonies*. Per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-*decies*. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater*.».

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-*bis* e 8-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

Art. 2.

Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: *a)* al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; *b)* al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; *c)* al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;

b) all'articolo 44-*ter*:

1) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; *b)* al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;

4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere *a)* e *b)* sono soppresse;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 4, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* al 4 per cento nel 2020; *b)* al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;

8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;

c) all'articolo 44-*quater*:

1) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.

1-*ter*. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis* è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 4.»;

3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti,

di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

d) all'articolo 44-*quinquies*:

1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

3-*ter*. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;

e) all'articolo 44-*sexies*:

1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera *b)*, le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis*»;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-*ter*» sono inserite le seguenti: «e 44-*quater*»; alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;

3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

3) alla lettera *b)*, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera *d)* è abrogata;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e» sono soppresse e le parole: «, anche *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera *g)*».

4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 1, comma 545-*bis *della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

1. All'articolo 1, comma 545-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Art. 5.

Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

19G00067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2019.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2019. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2018, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2019 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla

Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2019.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2019, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2019 - 30 giugno 2019 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2019

Il dirigente generale: CICIANI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2019

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2019

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,68	17,3500
	oltre 5.000	8,44	14,5500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,28	23,1000
	oltre 1.500	15,56	23,4500
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,09	12,8625
	da 50.000 a 200.000	5,07	10,3375
	oltre 200.000	3,08	7,8500
CREDITO PERSONALE		9,95	16,4375
CREDITO FINALIZZATO		9,24	15,5500
FACTORING	fino a 50.000	5,04	10,3000
	oltre 50.000	2,72	7,4000
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,21	9,2625
- A TASSO VARIABILE		3,10	7,8750
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,24	13,0500
	oltre 25.000	6,23	11,7875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,85	13,8125
	oltre 25.000	4,66	9,8250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,94	7,6750
- A TASSO VARIABILE		2,38	6,9750
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,56	18,4500
	oltre 15.000	8,21	14,2625
CREDITO REVOLVING		16,08	24,0800
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,17	17,9625
ALTRI FINANZIAMENTI		8,77	14,9625

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico banca-

rio. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

19A04289

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2019.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 103133).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato com-

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi).

ma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512 del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 98616 del 7 marzo 2017, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 11 lavoratori che, nell'anno

2017, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 100930 del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3 lavoratori, che, nell'anno 2018, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps, nel limite di spesa di euro 25.000,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 101639 del 30 maggio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, alla luce del monitoraggio Inps del 3 maggio 2018, per l'anno 2018 è stato rettificato l'importo degli oneri finanziari, per una spesa totale che è variata da 25.000,00 euro a 30.000,00 euro;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS risulta che, per l'anno 2019, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 2 lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 17.000, 00;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 2 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2019, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di euro 17.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 2 lavoratori che, nell'anno 2019, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

2. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge.

Art. 2.

1. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 2 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3.

1. Per l'anno 2019 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 17.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080

19A04208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Aurobindo Italia»

Estratto determina n. 998/2019 del 14 giugno 2019

Medicinale: ARIPIPRAZOLO AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 50 ml con contagocce e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 046053017 (in base 10);

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con contagocce e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 046053029 (in base 10);

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 480 ml con contagocce e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 046053031 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione orale. Soluzione limpida, da incolore a giallo chiaro.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: sei mesi.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml contiene 1 mg di aripiprazolo;

eccipienti:

glicerolo;

glicole propilenico;

saccarosio;

fruttosio;

metil-paraidrossibenzoato;

propil-paraidrossibenzoato;

edetato disodico;

acido cloridrico concentrato;

sodio idrossido;

acqua depurata;

aroma d'arancia contiene:

aromi;

glicole propilenico;

alcool benzilico.

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit I - Survey No. 379, 385, 386, 388 to 396, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Sangareddy District, Telangana - 502 296 - India.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT III - Survey No. 313, 314, Bachupally Village, Quthubullapur Mandal, Medchal District, Telangana State 500090 - India.

Confezionamento secondario:

Tjoapack Netherlands B. V. - Nieuwe Donk 9, ETTEN-LEUR - 4879AC Paesi Bassi;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstraße 6, Kleinostheim - 63801 Germania;

Movianto Deutschland GmbH - In der Vogelsbach 1, Neunkirchen - 66540 Germania;

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia;

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C. - via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Va) - Italia.

Controllo dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo;

Arrow Génériques - 26 avenue Tony Garnier - Lyon - France, 69007 - Francia.

Indicazioni terapeutiche

Aripiprazolo Aurobindo Italia è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età.

Aripiprazolo Aurobindo Italia è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo.

Aripiprazolo Aurobindo Italia è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con contagocce e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 046053029 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 22,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,59.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Cinacalcet Tillomed è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA 29 ottobre 2004 («PHT Prontuario della distribuzione diretta»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aripiprazolo Aurobindo Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04209

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Aurobindo».

Estratto determina n. 1009/2019 del 14 giugno 2019

Medicinale: FEBUXOSTAT AUROBINDO.

Titolare di A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe, 102 21047 – Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043016 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043028 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043030 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043042 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043055 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043067 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043079 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043081 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043093 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043105 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043117 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043129 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043131 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043143 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043156 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043168 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043170 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043182 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043194 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043206 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043218 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043220 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043232 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043244 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043257 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043269 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043271 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043283 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 80 mg di febuxostat;

ogni compressa contiene 120 mg di febuxostat;

eccipienti:

nucleo della compressa;

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (Grado 101);

croscarmellosa sodica;

idrossipropilcellulosa;

cellulosa microcristallina (Grado 102);

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento con film:

alcol polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

ossido di ferro giallo (E172).

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited Unit – VIII

Survey No.10 & 13 IDA-Kazipally,

Gaddapotharam (Village), Jinnaram (Mandal), SangareddyDistrict, Telangana

502319 India.

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited Unit-X

Plot No. 16, APIIC Multi Products SEZ,

Manakuru (Village), Naidupeta (Mandal), S.P.S.R Nellore-Dist, AndhraPradesh

524421 India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit -XV

Plot No - 17A, Parawada (Mandal),

E Bonangi (Village), Visakhapatnam District, AndhraPradesh

531 021 India

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

Amadora

2700-487 Portogallo

Tjoapack Netherlands B. V.

NieuweDonk 9,

Etten-Leur,

4879AC Olanda

Laboratoires Btt- Erstein

ZI de Krafft, Erstein

67150 Francia.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.

Viale Delle Industrie, 2

Settala (MI)

20090 Italia

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C.

Via Morandi, 28

Saronno (VA)

21047 Italia

Prestige Promotion Verkaufsförderung&WerbeserviceGmbH

LindigstraBe 6, Kleinostheim

63801 Germania

MoviantoDeutschlandGmbH

In derVogelsbach 1, Neunkirchen

66540 Germania

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia

BBG 3000 Malta.

Controllo dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia

BBG 3000 Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

Amadora

2700-487 Portogallo.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia

BBG 3000 Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

Amadora

2700-487 Portogallo

Arrow Génériques-Lyon

26 avenue Tony Garnier, Lione

69007 Francia.

Indicazioni terapeutiche:

Febuxostat Aurobindo 80 mg compresse rivestite con film: trattamento dell'iperuricemia cronica nella quale si è già verificato deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

Febuxostat Aurobindo è indicato negli adulti.

Febuxostat Aurobindo 120 mg compresse rivestite con film: trattamento dell'iperuricemia cronica nella quale si è già verificato deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

Febuxostat è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto.

Febuxostat Aurobindo è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota: 91.

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043093 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota: 91.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046043168 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota: 91.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046043232 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota: 91.

L'indicazione terapeutica «Febuxostat è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di sindrome da lisi tumorale (TLS) da intermedio ad alto» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04210

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Ever Pharma»

Estratto determina n. 1011/2019 del 14 giugno 2019

Medicinale: FULVESTRANT EVER PHARMA.

Titolare A.I.C.: EVER Valinject GmbH, Oberburgau 3 - 4866 Unterach am Attersee, Austria.

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910016 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910028 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3x2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910030 (in base 10).

Forma farmaceutica:

soluzione iniettabile in siringa preriempita;

soluzione limpida, da incolore a gialla, viscosa, praticamente priva di particelle.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: fulvestrant;

eccipienti: etanolo (96%), alcool benzilico, benzil benzoato, olio di ricino raffinato.

Produzione principio attivo:

Farmabios S.p.a., via Pavia n. 1 - 27027 Gropello Cairoli (PV), Italia;

Sicor S.r.l., via Terrazzano n. 77 - 20017 Rho (Milano), Italia;

Sterling Chemical Malta Ltd., HF51, Hal-Far Industrial Estate - Birzebbugia BBG3000, Malta.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti e rilascio dei lotti: EVER Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Straße 15 - 07745 Jena, Germania.

Confezionamento secondario: EVER Pharma Jena GmbH, Brüsseler Str. 18 - Jena, Germania.

Indicazioni terapeutiche: FULVESTRANT EVER PHARMA, è indicato:

in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa:

non precedentemente trattate con terapia endocrina;

con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica;

in associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 316,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 521,53;

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 632,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale FULVESTRANT EVER PHARMA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FULVESTRANT EVER PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a pre-

scrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04211

Rettifica dell'estratto della determina n. 665/2019 del 12 aprile 2019, concernente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib EG».

Estratto determina n. 1012/2019 del 12 aprile 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 665/2019 del 12 aprile 2019, concernente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano GEFITINIB EG, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 2019:

dove è scritto:

«Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2017 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GEFINITIB EG in virtù del capo 4 (procedura decentrata/mutuo riconoscimento delle autorizzazioni) della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;

leggasi:

«Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2017 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GEFITINIB EG in virtù del capo 4 (procedura decentrata/mutuo riconoscimento delle autorizzazioni) della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;

dove è scritto:

«Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2018 con la quale l'azienda EG S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale EG SANDOZ»;

leggasi:

«Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2018 con la quale l'azienda EG S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale GEFITINIB EG».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A04212

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 1018/2019 del 14 giugno 2019

Medicinale: MEMANTINA MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 046025019 (in base 10);

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 046025021 (in base 10);

«5 mg/erogazione soluzione orale» 10 flaconi in vetro da 50 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 046025033 (in base 10);

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con pipetta graduata - A.I.C. n. 046025045 (in base 10);

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con pipetta graduata - A.I.C. n. 046025058 (in base 10);

«5 mg/erogazione soluzione orale» 10 flaconi in vetro da 50 ml con pipetta graduata - A.I.C. n. 046025060 (in base 10).

Forma farmaceutica:

soluzione orale;

soluzione trasparente e incolore, tendente al giallo chiaro.

Validità prodotto integro:

quattro anni;

dopo l'apertura: dodici settimane.

Composizione:

principio attivo: ogni ml di memantina soluzione orale contiene 10 mg di memantina cloridrato, equivalenti a 8,31 mg di memantina;

eccipienti: sorbitolo E420, potassio sorbato, acqua purificata.

Produzione principio attivo: Procos S.p.a., via Matteotti n. 249 - 28062 Cameri (Novara), Italia.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti: Chanelle Medical Ltd, Dublin Rd, Loughrea, Co. Galway, Ireland.

Confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale Delle Industrie n. 2 - Settala (MI) 20090, Italia.

Controllo dei lotti:

ALS Food and Pharmaceutical, 2 Bartholomews Walk, Angel Drove, Cambridgeshire Business Park, Ely, CB7 4ZE, United Kingdom;

Catalent Micron Technologies Ltd, Crossways Boulevard, Crossways Dartford, Kent, DA2 6QY, United Kingdom;

International Laboratory Services Ltd, London Road, Shardlow Business Park, Shardlow Derby, DE72 2GD, United Kingdom;

Lucideon Ltd, Main Building, Queens Road, Stroke-on-Trent, ST4 7LQ, United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti adulti con malattia di alzheimer da moderata a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 046025019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 31,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 58,41;

nota AIFA: 85;

«5 mg/erogazione soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con pipetta graduata - A.I.C. n. 046025045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 31,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 58,41;

nota AIFA: 85.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale MEMANTINA MYLAN PHARMA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi, piano terapeutico e a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modificazioni ed integrazioni alla determina AIFA 29 ottobre 2004, «PHT Prontuario della distribuzione diretta», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMANTINA MYLAN PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra e psichiatra (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04213

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «IBA-VAC ST.».

Estratto decreto n. 93 del 7 giugno 2019

Medicinale veterinario ad azione immunologica «IBA-VAC ST.».

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - via Emilia 285 - 400064 Ozzano dell'Emilia (BO).

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.a. - Officina di Maclodio (BS).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 flacone da 1000 dosi A.I.C. numero 105280010;

confezione da 10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. numero 105280022;

confezione da 10 flaconi da 2500 dosi A.I.C. numero 105280034;

confezione da 10 flaconi da 5000 dosi A.I.C. numero 105280046.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus vivo moderatamente attenuato, intermediate plus, della bursite infettiva (malattia di Gumboro), ceppo Winterfield 2512: min. 102 - max 103 DIE50*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

l'immunità attiva indotta dalla vaccinazione contro la bursite infettiva (malattia di Gumboro) ha la finalità di ridurre la sintomatologia clinica (in termini di durata e qualità), e soprattutto, di ridurre le lesioni a livello della borsa di Fabrizio nei polli anche in presenza di immunità passiva di origine materna.

Inizio dell'immunità: dodici giorni dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: almeno ventotto giorni dopo la vaccinazione.

Specie di destinazione: pollo (polli da carne).

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: due ore.

Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A04189

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Trymox LA 150 mg/ml»

Estratto decreto n. 91 del 7 giugno 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0681/001/DC.

Medicinale veterinario «Trymox LA 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani, gatti».

Titolare A.I.C.:

UNIVET LTD - Tullyvin Cootehill Co.Cavan Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Univet Ltd, Tullyvin, Cootehill, Co.Cavan - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone di vetro da 50 ml A.I.C. numero 105242010;

1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. numero 105242022;

1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. numero 105242034;

12 flaconi di vetro da 50 ml A.I.C. numero 105242046;

12 flaconi di vetro da 100 ml A.I.C. numero 105242059;

6 flaconi di vetro da 250 ml A.I.C. numero 105242061.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo:

amoxicillina 150mg (equivalente ad amoxicillina triidrato 172 mg.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento di infezioni dell'apparato digerente, dell'apparato respiratorio, dell'apparato urogenitale, della cute e dei tessuti molli causate da batteri sensibili all'amoxicillina.

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini, cani, gatti.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: ventotto giorni

latte: ottantaquattro ore

suini:

carne e visceri: diciannove giorni

ovini:

carne e visceri: diciannove giorni.

Uso non autorizzato in ovini che producono latte per consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: un anno.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A04190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Effe 70 300 mg/ml»

Estratto decreto n. 84 del 6 giugno 2019

Medicinale veterinario EFFE 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: la società Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) codice fiscale 01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. Fatro S.p.a. via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105293017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105293029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 105293031.

Composizione ogni ml contiene:

Principio attivo: florfenicolo 300 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Indicazioni terapeutiche:

bovini:

malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo.

metafilassi e terapia delle infezioni delle vie respiratorie nei bovini causate da mannheimia haemolytica, pasteurella multocida ed histophilus somni.

La presenza della malattia nella mandria deve essere verificata prima del trattamento di metafilassi.

ovini:

trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio negli ovini causate da mannheimia haemolytica e da pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

suini:

trattamento delle infezioni respiratorie acute dei suini, causate da ceppi di actinobacillus pleuropneumoniae e pasteurella multocida sensibili al florfenicolo

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini;

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: IM (20 mg/kg p.v., due somministrazioni): trenta giorni;

SC (40 mg/kg p.v., una somministrazione): quarantaquattro giorni;

ovini: trentanove giorni;

suini: diciotto giorni.

Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A04191

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox 500 mg Bolus»

Con decreto n. 82 del 22 maggio 2019 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, Via Andrea Doria 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SYNULOX 500 MG BOLUS per vitelli

confezione da 20 boli A.I.C. n. 103102012

confezione da 100 boli A.I.C. n. 103102024

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04192

Autorizzazione dell'importazione parallela del medicinale veterinario «Synulox 500 mg»

Estratto decreto n. 81 del 21 maggio 2019

1. La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano, P.I. 12489730155, è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario SYNULOX Tabletki 500 mg,10 compresse appetibili per cani e gatti, di cui all'autorizzazione di autorizzazione, 614/98,con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

Confezione da commercializzare: medicinale veterinario Synulox 500 mg., 10 compresse appetibili per cani e gatti;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105405017;

Medicinale autorizzato in Italia.

Principi attivi:

una compressa da 500 mg contiene:

- amoxicillina mg. 400, come amoxicillina triidrato 460 mg.

- acido clavulanico mg. 100, come potassio clavulanato 119,2 mg.

Eccipienti: magnesio stearato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, eritrosina (E127), lievito essiccato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 tablet contains:

- Name of active substance(s):

1. Amoxicillin - 400 mg (come amoxicillina triidrato)

2. Clavulanic acid - 100 mg (come potassio clavulanato)

- Name of excipient (s):

magnesium stearate;

colloidal anhydrous silica;

sodium carboxymethyl starch;

dried yeast;

erythrosine, wallflower (E 127);

microcrystalline cellulose;

Specie di destinazione: cani e gatti

Indicazioni terapeutiche:

In vitro, Synulox è efficace contro un'ampia gamma di batteri clinicamente importanti, fra cui:

gram positivi:

stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, Peptostreptococcus spp., Corinebatteri e Clostridi.

gram negativi:

escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), salmonella (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), bordetella bronchiseptica, pasteurellae, proteus spp., bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), campylobacter, fusobacterium necrophorum e klebsiellae.

Clinicamente, synulox è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani e dei gatti, tra cui:

infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde).

infezioni dell'apparato urinario;

infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde);

infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Prima di iniziare il trattamento è consigliabile condurre un appropriato test di sensibilità. Il trattamento non potrebbe procedere fino a quando non viene provata l'effettiva sensibilità alla associazione.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano,partita iva 12489730155 è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario Synulox 500 mg., 10 compresse appetibili per cani e gatti, di cui all'autorizzazione n. 105405017 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini s.r.l. - viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

19A04193

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 250 mg, 10 compresse appetibili per cani e gatti».

Estratto decreto n. 80 del 21 maggio 2019

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano, partita iva 12489730155, è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario SYNULOX Tabletki 250 mg, 10 compresse appetibili per cani e gatti, di cui all'autorizzazione di autorizzazione, 627/98,con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

Confezione da commercializzare:

Medicinale veterinario Synulox 250 mg, 10 compresse appetibili per cani e gatti;

Codice autorizzazione importazione parallela:105406019;

Medicinale autorizzato in Italia

Principi attivi:

Medicinale autorizzato in Italia

Principi attivi:

1 compressa da 250 mg contiene:

- amoxicillina mg 200, come amoxicillina triidrato 229,5 mg.

- acido clavulanico mg 50, come potassio clavulanato 59,5 mg.

Eccipienti: magnesio stearato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, eritrosina (E127), lievito essiccato;

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 tablet contains:

- Name of active substance(s):

1. amoxicillin - 200 mg (come amoxicillina triidrato)

2. clavulanic acid - 50 mg (come potassio clavulanato)

- Name of excipient (s):

magnesium stearate

colloidal anhydrous silica

sodium carboxymethyl starch

dried yeast

erythrosine, wallflower (E 127)

microcrystalline cellulose

Specie di destinazione: cani e gatti

Indicazioni terapeutiche:

in vitro, Synulox è efficace contro un'ampia gamma di batteri clinicamente importanti, fra cui:

Gram positivi:

stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, peptostreptococcus spp., corinebatteri e clostridi.

Gram negativi:

escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), salmonella (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), bordetella bronchiseptica, pasteurellae, proteus spp., bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), campylobacter, fusobacterium necrophorum e klebsiellae.

Clinicamente, Synulox è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani e dei gatti, tra cui:

infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde).

infezioni dell'apparato urinario;

infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde);

infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Prima di iniziare il trattamento è consigliabile condurre un appropriato test di sensibilità. Il trattamento non potrebbe procedere fino a quando non viene provata l'effettiva sensibilità alla associazione.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano, P.I. 12489730155 è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario Synulox 250 mg, 10 compresse appetibili per cani e gatti, di cui all'autorizzazione n. 105406019 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini S.r.l. - viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);

19A04206

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pitocina».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario:

PITOCINA 10 U.I./ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, scrofe, pecore, capre, cagne e gatte

A.I.C. 102100017 flacone 50 ml

A.I.C. 102100029 flacone 100 ml

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km 20,300 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A04207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 222 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 28 marzo 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007213/AVV-L-152 del 27 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 222, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 28 marzo 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a € 79.00 pro-capite.

19A04214

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) in data 18 marzo 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007212/FASC-L-10 del 27 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del FASC in data 18 marzo 2019, concernente il nuovo testo del regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.

19A04215

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007306/OSI-L-103 del 29 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal comitato di indirizzo dell'ONAOSI in data 14 aprile 2019, concernente modifiche al regolamento elettorale.

19A04216

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007307/OSI-L-104 del 29 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal comitato di indirizzo dell'Onaosi in data 14 aprile 2019, concernente modifiche al regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione della Fondazione.

19A04218

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Piemonte».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1994, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Piemonte»;

Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Piemonte» così come da ultimo consolidato con le modifiche approvate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/548 della Commissione del 2 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L96 del 5 aprile 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Piemonte su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Piemonte», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Piemonte»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata «Piemonte».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIEMONTE»

Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Piemonte», così come da ultimo consolidato con le modifiche approvate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/548 della Commissione del 2 aprile 2019 richiamato in premessa, è modificato come segue.

L'art. 1 è sostituito con il seguente testo:

«La denominazione di origine controllata "Piemonte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vini bianchi:

"Piemonte" bianco;

"Piemonte" Bussanello;

"Piemonte" Cortese;

"Piemonte" Chardonnay;

"Piemonte" Moscato;

"Piemonte" Sauvignon;

"Piemonte" Viognier;

"Piemonte" Pinot grigio;

"Piemonte" Riesling;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca bianca: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, nonché del vitigno Pinot nero (vinificato in bianco), nelle loro combinazioni;

vini spumanti:

"Piemonte";

"Piemonte" rosso;

"Piemonte" rosato;

"Piemonte" Pinot bianco;

"Piemonte" Pinot grigio;

"Piemonte" Pinot nero;

"Piemonte" Pinot;

"Piemonte" Cortese o "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo;

"Piemonte" Chardonnay;

"Piemonte" Brachetto;

"Piemonte" Albarossa Rosato;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca bianca: Cortese, Chardonnay, Sauvignon Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, nonché del vitigno Pinot nero (vinificato in bianco o in rosato), nelle loro combinazioni;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc e Carmenère, Croatina, Grignolino, Nebbiolo, nelle loro combinazioni;

vini frizzanti:

"Piemonte" rosso;

"Piemonte" bianco;

"Piemonte" rosato;

"Piemonte" Dolcetto;

"Piemonte" Cortese o "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo;

"Piemonte" Chardonnay;

"Piemonte" Barbera;

"Piemonte" Bonarda;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca bianca: Cortese, Chardonnay, Sauvignon Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, nonché del vitigno Pinot nero (vinificato in bianco), nelle loro combinazioni;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc, Carmenère, Croatina, Grignolino e Nebbiolo, nelle loro combinazioni;

vini rossi:

"Piemonte" rosso;

"Piemonte" Albarossa;

"Piemonte" Barbera;

"Piemonte" Dolcetto;

"Piemonte" Freisa;

"Piemonte" Grignolino;

"Piemonte" Brachetto;

"Piemonte" Bonarda;

"Piemonte" Cabernet;

"Piemonte" Cabernet Franc;

"Piemonte" Cabernet Sauvignon;

"Piemonte" Croatina;

"Piemonte" Merlot;

"Piemonte" Pinot nero;

"Piemonte" Syrah;

"Piemonte" con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc, Carmenère, Croatina, Grignolino e Nebbiolo, nelle loro combinazioni;

vini rosati:

"Piemonte" rosato;

vini passiti:

"Piemonte" rosso passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);

"Piemonte" bianco passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);

"Piemonte" Barbera passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);

"Piemonte" Moscato passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);

"Piemonte" Brachetto passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature).».

L'art. 2 è sostituito con il seguente testo:

«1. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.

2. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.

3. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina e/o Cortese e/o Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.

4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Albarossa;
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Freisa;
Grignolino;
Brachetto;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Croatina;
Merlot;
Pinot nero;
Syrah;
Bussanello;
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon;
Viognier;
Pinot grigio;
Riesling;
Moscato bianco,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

5. Per la produzione del vino "Piemonte" Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère; per la produzione del vino "Piemonte" Riesling possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà Riesling, Riesling italico, Riesling renano.

I vini spumanti e frizzanti con la denominazione di origine controllata "Piemonte" Cortese o "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo sono ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Cortese per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca bianca o nera, questi ultimi vinificati in bianco, non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, con l'esclusione del Moscato bianco per il quale è consentita la presenza fino al 3%.

6. La denominazione di origine controllata "Piemonte" con la specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca di colore analogo è riservata al vino, al vino spumante ed al vino frizzante ottenuto dal taglio di mosti o di vini ottenuti da tali varietà:

a bacca bianca:
Bussanello;
Cortese;
Chardonnay;
Favorita;
Moscato;
Pinot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Viognier;
nonché Pinot nero (vinificato in bianco o in rosato);

a bacca nera:
Albarossa,
Barbera;
Bonarda;
Brachetto;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Carmenère;
Croatina;
Dolcetto;
Freisa;
Grignolino;
Merlot;
Nebbiolo;
Pinot nero;
Syrah.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.

7. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva è riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.

8. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero,

è riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

9. Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all'art. 1, i vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le D.O.C.G. le cui zone di produzione sono interamente comprese nell'area delimitata all'art. 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile.

10. È facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.».

All'art. 3, al comma 1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosso frizzante, "Piemonte" rosso spumante, "Piemonte" rosso passito, "Piemonte" bianco, "Piemonte" bianco frizzante, "Piemonte" bianco passito, "Piemonte" rosato, "Piemonte" rosato frizzante, "Piemonte" rosato spumante, "Piemonte" Cabernet; "Piemonte" Cabernet Franc; "Piemonte" Cabernet Sauvignon, "Piemonte" Merlot, "Piemonte" Pinot nero, "Piemonte" Riesling; "Piemonte" Syrah, "Piemonte" Sauvignon, "Piemonte" Viognier, "Piemonte" Pinot grigio, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Chardonnay frizzante, "Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante; "Piemonte" Chardonnay Pinot spumante; dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:».

All'art. 3, al comma 2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«2. Le uve per l'ottenimento dei seguenti vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata:

"Piemonte" Bussanello;

"Piemonte" Cortese;

"Piemonte" Cortese frizzante o "Piemonte" frizzante, anche con l'indicazione dell'unità geografica aggiuntiva Marengo;

"Piemonte" Cortese spumante o "Piemonte" spumante, anche con l'indicazione dell'unità geografica aggiuntiva Marengo;

"Piemonte" Albarossa;

"Piemonte" Albarossa spumante rosato;

"Piemonte" Croatina;

"Piemonte" Barbera;

"Piemonte" Barbera frizzante;

"Piemonte" Barbera passito;

"Piemonte" Dolcetto;

"Piemonte" Dolcetto frizzante;

"Piemonte" Grignolino;

"Piemonte" Bonarda;

"Piemonte" Bonarda frizzante,

dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:».

All'art. 4, comma 3, la tabella delle rese di uva per ettaro e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali è sostituita dalla seguente:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Piemonte" bianco	14	9,50
"Piemonte" bianco frizzante	14	9,50
"Piemonte" bianco passito	14	9,50
"Piemonte" rosso	13	10,00
"Piemonte" rosso frizzante	13	10,00
"Piemonte" rosso spumante	13	10,00
"Piemonte" rosso passito	13	10,00
"Piemonte" rosato	13	10,00
"Piemonte" rosato frizzante	13	10,00
"Piemonte" rosato spumante	13	10,00
"Piemonte" spumante	11	9,50
"Piemonte" Pinot bianco spumante	11	9,50
"Piemonte" Pinot grigio spumante	11	9,50
"Piemonte" Pinot nero spumante	11	9,50
"Piemonte" Pinot spumante	11	9,50
"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante	11	9,50
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante	11	9,50
"Piemonte" Albarossa	9	12,00
"Piemonte" Albarossa spumante rosato	11	10,50
"Piemonte" Barbera	12	10,50
"Piemonte" Barbera frizzante	12	10,50
"Piemonte" Barbera passito	12	10,50
"Piemonte" Croatina	11	10,00
"Piemonte" Dolcetto	11	10,00
"Piemonte" Dolcetto frizzante	11	10,00
"Piemonte" Freisa	9,5	10,50
"Piemonte" Grignolino	9,5	10,50
"Piemonte" Bonarda	11	10,00
"Piemonte" Bonarda frizzante	11	10,00
"Piemonte" Cabernet	11	10,50
"Piemonte" Cabernet Franc	11	10,50
"Piemonte" Cabernet Sauvignon	11	10,50
"Piemonte" Merlot	11	10,50
"Piemonte" Pinot nero	11	10,50
"Piemonte" Syrah	11	10,50
"Piemonte" Bussanello	11	9,50
"Piemonte" Cortese	14	9,50
"Piemonte" Cortese frizzante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	14	9,50
"Piemonte" Cortese spumante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	14	9,50
"Piemonte" Chardonnay	11	9,50
"Piemonte" Chardonnay frizzante	11	9,50
"Piemonte" Chardonnay spumante	11	9,50
"Piemonte" Sauvignon	11	10,00
"Piemonte" Viognier	11	9,50
"Piemonte" Pinot grigio	11	9,50
"Piemonte" Riesling	11	9,50
"Piemonte" Brachetto	9	10,00
"Piemonte" Brachetto spumante	9	10,00
"Piemonte" Brachetto passito	9	10,00
"Piemonte" Moscato	11,5	10,00
"Piemonte" Moscato passito	11,5	10,00

All'art. 4 sono cancellati i commi 4, 5, 6 e 7, in quanto ritenuti superflui, poiché contenenti disposizioni previste dalla vigente normativa generale.

All'art. 4 è inserito il seguente comma 4, che riprende le disposizioni previste all'art. 5, comma 8, opportunamente adeguate:

«4. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC "Piemonte" gli esuberi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, alle condizioni previste dalla normativa vigente.».

All'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max. di vino l/ha
"Piemonte" bianco	75%	10.500
"Piemonte" bianco frizzante	75%	10.500
"Piemonte" bianco passito	50%	7.000
"Piemonte" rosso	70%	9.100
"Piemonte" rosso frizzante	70%	9.100
"Piemonte" rosso spumante	70%	9.100
"Piemonte" rosso passito	50%	6.500
"Piemonte" rosato	70%	9.100
"Piemonte" rosato frizzante	70%	9.100
"Piemonte" rosato spumante	70%	9.100

"Piemonte" spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot bianco spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot grigio spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot nero spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante	70%	7.700
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante	70%	7.700
"Piemonte" Albarossa	70%	6.300
"Piemonte" Albarossa rosato spumante	70%	7.700
"Piemonte" Barbera	70%	8.400
"Piemonte" Barbera frizzante	70%	8.400
"Piemonte" Barbera passito	50%	6.000
"Piemonte" Croatina	70%	7.700
"Piemonte" Dolcetto	70%	7.700
"Piemonte" Dolcetto frizzante	70%	7.700
"Piemonte" Freisa	70%	6.650
"Piemonte" Grignolino	70%	6.650
"Piemonte" Bonarda	70%	7.700
"Piemonte" Bonarda frizzante	70%	7.700
"Piemonte" Cabernet	70%	7.700
"Piemonte" Cabernet Franc	70%	7.700
"Piemonte" Cabernet Sauvignon	70%	7.700
"Piemonte" Merlot	70%	7.700
"Piemonte" Pinot nero	70%	7.700
"Piemonte" Syrah	70%	7.700
"Piemonte" Bussanello	70%	7.700
"Piemonte" Cortese	75%	10.500
"Piemonte" Cortese frizzante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	75%	10.500
"Piemonte" Cortese spumante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	75%	10.500
"Piemonte" Chardonnay	70%	7.700
"Piemonte" Chardonnay frizzante	70%	7.700
"Piemonte" Chardonnay spumante	70%	7.700
"Piemonte" Sauvignon	70%	7.700
"Piemonte" Viognier	70%	7.700
"Piemonte" Pinot grigio	70%	7.700
"Piemonte" Riesling	70%	7.700
"Piemonte" Brachetto	70%	6.300
"Piemonte" Brachetto spumante	70%	6.300
"Piemonte" Brachetto passito	50%	4.500
"Piemonte" Moscato	75%	8.625
"Piemonte" Moscato passito	50%	5.750

Qualora tali rese superino i valori delle percentuali sopraindicate, ma non di oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla Denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.».

All'art. 5, è cancellato il seguente comma 8:

«La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC "Piemonte" gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria.»,

che viene spostato al comma 4 dell'art. 4, come sopra evidenziato.

All'art. 6, comma 1, sono inserite le caratteristiche al consumo delle seguenti tipologie:

«Piemonte» Albarossa spumante rosato

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fine, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico da *pas dosé* a *sec*;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Piemonte» Croatina

colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, gradevole, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, leggermente tannico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Piemonte» Bussanello

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Piemonte» Viognier

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a abboccato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Piemonte» Pinot grigio

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Piemonte» Riesling

colore: giallo paglierino talvolta con sfumature verdognole;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

All'art. 6, comma 1, talune caratteristiche al consumo delle tipologie sotto evidenziate sono modificate come di seguito indicato:

a) per le tipologie Piemonte bianco, Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca, Piemonte bianco frizzante, Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca bianca, Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca nera, Piemonte rosato, Piemonte rosato frizzante, Piemonte Bonarda, Piemonte Bonarda frizzante,

nella descrizione del sapore: la dicitura «asciutto o abboccato, talvolta amabile» è sostituita con «da secco ad amabile»;

b) per le tipologie Piemonte rosso, Piemonte rosso frizzante,

nella descrizione del sapore: la dicitura «asciutto o abboccato, talvolta amabile» è sostituita con «da secco a dolce»;

c) per le tipologie Piemonte rosso spumante, Piemonte spumante con specificazione di due vitigni a bacca nera,

nella descrizione del sapore: la dicitura «da *pas dosé* a *demi-sec*» è sostituita con «da *pas dosé* a dolce»;

d) per le tipologie: Piemonte rosato spumante, Piemonte spumante, Piemonte Pinot bianco spumante, Piemonte Pinot grigio spumante, Piemonte Pinot nero spumante, Piemonte Pinot spumante, Piemonte Chardonnay-Pinot spumante, Piemonte Pinot-Chardonnay spumante, Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca spumante, Piemonte Pinot nero spumante rosato; Piemonte Pinot spumante rosato, Piemonte Chardonnay-Pinot spumante rosato, Piemonte Pinot-Chardonnay spumante rosato,

nella descrizione del sapore è inserita la dicitura «da *pas dosé* a *sec*»;

e) per le tipologie Piemonte Albarossa e Piemonte Freisa,

nella descrizione del sapore: la dicitura «asciutto» è sostituita con «secco»;

f) per le tipologie Piemonte Barbera, Piemonte Barbera frizzante, Piemonte Dolcetto, Piemonte Dolcetto frizzante, Piemonte Grignolino, Piemonte Merlot, Piemonte Pinot nero, Piemonte Syrah, Piemonte Cortese, Piemonte Chardonnay, Piemonte Chardonnay frizzante, Piemonte Cabernet Sauvignon, Piemonte Sauvignon,

nella descrizione del sapore: la dicitura «asciutto o abboccato» è sostituita con «da secco ad abboccato»;

g) per la tipologia Piemonte Brachetto,

nella descrizione del sapore: la dicitura «più o meno dolce» è sostituita con «da secco a dolce»;

h) per la tipologia Piemonte Brachetto spumante,

nella descrizione del sapore: la dicitura «più o meno dolce» è sostituita con «da extrabrut a dolce»;

i) per la tipologia Piemonte Moscato,

nella descrizione del sapore è inserita la dicitura «da secco a dolce»; nella descrizione del titolo alcolometrico volumico totale minimo, è cancellata la dicitura «e non oltre 7,5%»;

j) per talune tipologie, relativamente alla descrizione della caratteristica al consumo dell'odore, ove riportato, è cancellato il termine «profumo».

All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in calce al comma 4 è inserito il seguente paragrafo: «Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di origine controllata "Piemonte" bianco, rosso e rosato la specificazione del colore è facoltativa.»;

b) il comma 6: «In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.»,

è sostituito dal seguente:

«In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.

Per i vini rossi "Piemonte" Pinot nero è consentito altresì il sinonimo Pinot *noir*.»;

c) il comma 8: «Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante rosato, è consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "*rosé*".»,

è sostituito dal seguente:

«Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante rosato anche con specificazione dei vitigni Pinot nero, Pinot, Pinot-Chardonnay, Chardonnay-Pinot e Albarossa è consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "*rosé*".»;

d) all'art. 7, è cancellato il seguente comma 11, che è stato ricodificato nel successivo comma 4 dell'art. 8:

«Il vino "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«Nella designazione dei vini "Piemonte" Brachetto e "Piemonte" Moscato è obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero utilizzando i termini previsti dalla normativa vigente; tali termini devono essere riportati in ogni campo visivo dove è riportata la denominazione con caratteri aventi altezza minima di 3 mm.»;

f) è inserito il seguente comma 12:

«Il vino spumante "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo con la specificazione "Storico" deve essere prodotto con uve provenienti da vigneti ricadenti nel territorio amministrativo dei comuni riportati all'allegato 2.».

All'art. 8 è inserito il seguente comma 4:

«Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e utilizzare i sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente con l'esclusione del tappo a fungo.».

È inserito il seguente allegato 2 del disciplinare, relativo alla delimitazione della zona di produzione dei vini spumanti che possono utilizzare la specificazione storico:

«Allegato 2) - Delimitazione della zona di produzione dei vini spumante "Piemonte" Cortese o "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo con la specificazione "Storico".

Provincia di Asti:

Bubbio, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Cortiglione, Castel Boglione, Cassinasco, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Maranzana, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Vesime, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano Oliveto, Vinchio, Vaglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea.

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Berzano di Tortona, Bistagno, Bosio, Brignano, Frascata, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Casaleggio Borio, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Francavilla Bisio, Gamalero, Gavazzana, Gavi, Grognardo, Lerma, Malvicino, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Pasturana, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spineto Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo d'Acqui, Tortona, Trisobbio, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo, Visone.».

19A04217

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-151) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.